

Iniziativa popolare generica “Giù le mani dalle Officine: per la creazione di un polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto pubblico” – Proposta di un controprogetto – Iter

Signor Presidente,

signora e signori deputati,

l'8 gennaio scorso mi avete sottoposto il quesito volto a chiarire la procedura da seguire qualora, nel contesto della summenzionata iniziativa popolare (v. artt. 133 segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 – LEDP; RL 150.100), allorché la maggioranza della Commissione fosse intenzionata a proporre la reiezione della stessa, una minoranza commissionale (contraria all'iniziativa) volesse presentare un controprogetto.

A tale riguardo illustro, in termini generali, l'iter percorribile a seconda degli scenari ipotizzabili:

- I. Qualora la maggioranza commissionale fosse contraria all'iniziativa e a un eventuale controprogetto, mentre una minoranza della CGF fosse contraria all'iniziativa ma favorevole a un controprogetto, **i due rapporti (di maggioranza e di minoranza) approderebbero in Aula del Gran Consiglio per la relativa discussione e la deliberazione plenaria**. Non essendo previsto, per le proposte d'iniziativa popolare, un voto d'entrata in materia (v. art. 138 cpv. 3 LGC¹), al termine della discussione, in presenza di più rapporti commissionali, **il voto del Plenum verterebbe dapprima sulla proposta del rapporto di maggioranza** (v. art. 138 cpv. 8² LGC che rinvia al cpv. 4³). Qualora il **Parlamento dovesse respingere il rapporto di maggioranza, il Plenum voterebbe allora il contenuto proposto dal rapporto di minoranza** (v. art. 138 cpv. 8 LGC, che rinvia al cpv. 5⁴).

¹ *Non vi è, in particolare, voto di entrata in materia per l'esame di iniziative, mozioni, proposte d'iniziativa cantonale, proposte di risoluzione, petizioni, ricorsi o domande di grazia, nonché per l'esame dei bilanci preventivo e consuntivo dello Stato. In tali casi, il Gran Consiglio si pronuncia direttamente sull'oggetto o, in presenza di una proposta commissionale, sulla stessa. È in ogni caso riservato il diritto dell'autore di un'iniziativa di chiedere che la medesima venga posta in votazione prima di un eventuale controprogetto.*

² *8l cpv. 4 a 7 si applicano per analogia alla messa in votazione dei rapporti commissionali su un oggetto per il quale non è previsto il voto di entrata in materia.*

³ *In presenza di più rapporti commissionali, il voto di entrata in materia verte sulle proposte del rapporto di maggioranza.*

⁴ *Qualora venga respinta l'entrata in materia sulle proposte del rapporto di maggioranza, si mette in votazione l'entrata in materia sulle proposte contenute in eventuali rapporti di minoranza.*

II.1. Se l'esito della votazione illustrata al paragrafo precedente dovesse condurre alla **reiezione dell'iniziativa (= Rapporto di maggioranza accolto) e del controprogetto**, si procederebbe alla pubblicazione del risultato nel Foglio ufficiale (FU), con l'indicazione del termine di 8 giorni per l'eventuale ritiro dell'iniziativa popolare da parte dei suoi promotori (v. art. 39 cpv. 3 i.f. Cost. TI⁵, art. 127 cpv. 2 LEDP⁶ e art. 135 cpv. 6 LEDP⁷). In caso di ritiro dell'iniziativa, si procederebbe nuovamente alla pubblicazione dello stesso nel FU (in tal caso non vi sarebbe alcuna votazione popolare). Qualora invece l'iniziativa venisse mantenuta, il popolo sarebbe chiamato ad esprimersi **unicamente sull'iniziativa popolare**.

II.2. Nel caso in cui l'esito della discussione e della deliberazione plenaria fosse quello della **reiezione dell'iniziativa (= Rapporto di maggioranza respinto) e dell'approvazione del controprogetto (= Rapporto di minoranza accolto)**, si procederebbe dapprima alla pubblicazione della deliberazione nel FU, con le indicazioni per un eventuale ritiro dell'iniziativa entro 8 giorni ad opera dei suoi promotori. A questo punto gli scenari possibili sono i seguenti:

- qualora **l'iniziativa fosse ritirata**, si procederebbe alla pubblicazione del controprogetto nel FU, con l'indicazione del termine per un eventuale referendum; in caso di mancato referendum, quest'ultima procederebbe alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale (BU) dell'entrata in vigore del testo legislativo (proposto con il controprogetto) approvato dal Plenum.
- qualora, invece, l'iniziativa **fosse mantenuta**, seguirebbe la votazione popolare (v. art. 137 cpv. 2 LEDP⁸). In tal caso il popolo sarebbe chiamato a decidere tra una delle seguenti opzioni: (a) approvazione del testo legislativo proposto dall'iniziativa, (b) approvazione del testo legislativo proposto dal controprogetto (in caso di approvazione dell'uno o dell'altro testo, si procederebbe alla pubblicazione dell'esito del voto nel BU, con l'indicazione dell'entrata in vigore del testo legislativo prescelto), (c) rifiuto di entrambi gli oggetti (iniziativa + controprogetto) posti in votazione.

Da notare che i cittadini dovranno inoltre esprimere la loro preferenza (cosiddetta "terza domanda") e specificare quale dei due testi, **qualora entrambi fossero accolti dal popolo**, dovrà entrare in vigore (v. art. 137 cpv. 2 i.f. e cpv. 5⁹ LEDP).

II.3. Qualora il Gran Consiglio decidesse invece di **approvare l'iniziativa (= Rapporto di maggioranza respinto) e di respingere il controprogetto (= Rapporto di minoranza respinto)**,

⁵ ³Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. **In ogni caso l'iniziativa può essere ritirata.**

⁶ ²Le domande di iniziativa legislativa e di revisione parziale della Costituzione **possono essere ritirate** in qualsiasi tempo ma **al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale** delle deliberazioni del Gran Consiglio.

⁷ ⁶Le decisioni del Gran Consiglio sono pubblicate nel Foglio ufficiale a cura del Consiglio di Stato, **entro otto giorni**, con l'indicazione della data della votazione.

⁸ ²Se all'iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

⁹ ⁵Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della **terza domanda**. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

dopo reiezione del Rapporto di maggioranza), si procederebbe alla pubblicazione della deliberazione nel FU, con le indicazioni per un eventuale ritiro dell'iniziativa (v. art. 39 cpv. 3 Cost. TI) entro 8 giorni ad opera dei suoi promotori. In **caso di ritiro**, la votazione popolare non avrebbe luogo. In caso di **mancato ritiro**, la modifica legislativa verrebbe posta in votazione popolare, con la raccomandazione del Parlamento di approvarla.

Qualora accolto in votazione popolare o in caso di ritiro dell'iniziativa da parte dei suoi promotori, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il testo di legge verrà pubblicato nel BU con l'indicazione dell'entrata in vigore.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti sono volentieri a disposizione.

Vogliate gradire l'espressione della massima stima.

Il Consulente giuridico del Gran Consiglio:

Avv. T. Veronelli